


A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI
STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DELLE AA.SS.LL.
BI E VC

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

Procedura aperta di rilevanza comunitaria

Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014


D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016

N. gara ANAC	Lotto	Denominazione	CIG	Importo (5+2) (IVA esclusa)	Contributo ANAC
7162961	1	Presidio Pratoverde Vigliano – Gruppo appartamento Mongrando	7583305540	8.400.000	200,00
	2	Centro diurno Paruzza Cossato	7583316E51	2.163.700	140,00
7162961	3	Gruppo appartamento Varallo Sesia	758332883A	2.038.400	140,00
7162961	4	Gruppi appartamento Gattinara	7583337FA5	1.729.000	140,00
7162961	5	Gruppo appartamento Vercelli	7583352C07	1.729.000	140,00
Totale				16.060.100	

Gara indetta con Determinazione n. 793 del 09/10/2018 del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo


S.S. LOGISTICA E ACQUISTI

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**


INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	Normativa di riferimento	4
2	INFORMAZIONI GENERALI	5
2.1	Oggetto dell'appalto.....	5
2.2	Luogo di esecuzione della concessione	5
2.3	Durata.....	6
2.4	Valore complessivo dell'appalto.....	6
2.5	Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto	7
2.6	Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.....	7
3	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
3.1	Stazione appaltante titolare della procedura e soggetti contraenti	8
3.2	Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)	8
3.3	Fatturazione e pagamento dei corrispettivi	9
3.4	Divieto di sospensione della fornitura	10
3.5	Revisione canoni	10
3.6	Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa	10
3.7	Patto di integrità.....	12
3.8	Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni.....	12
3.9	Cessione dei crediti	12
3.10	Divieto di cessione del contratto.....	12
3.11	Gestione delle controversie.....	13
3.12	Spese accessorie	13
3.13	Rinvio.....	13
4	CAPITOLATO TECNICO	14
4.1	Oggetto.....	14
4.2	Finalità Generali.....	14
4.3	Durata e importo presunto.....	15
4.4	Il piano di trattamento individuale (PTRI), il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP).	16
4.5	I requisiti fondanti del sistema riabilitativo – territorialità, integrazione e flessibilità.....	17
4.6	Gli assi dell'intervento	18
4.7	Caratteristiche dell'utenza.....	19




A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*




**REGIONE
PIEMONTE**

4.8 Standard di personale	19
4.9 Prestazioni	19
4.10 Valutazione	21
4.11 Temporalità	22
4.12 Personale	22
4.13 Ulteriori obblighi a carico del concessionario	25
4.14 Referente	26
4.15 Verifica e controllo	27
4.16 Vigilanza	27
4.17 Responsabilità e assicurazioni	27
4.18 Piano della sicurezza alimentare	27
4.19 Responsabilità e coperture assicurative	28
4.20 Penalità.....	28
5 RIEPILOGO DOCUMENTI DI GARA	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.1 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FORNITORI PER LA PARTECIPAZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.3 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6 DISPOSIZIONI A PENA DI ESCLUSIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

1 PREMESSA

Il presente Capitolato speciale di gara contiene la disciplina dell'affidamento in concessione, suddiviso in lotti distinti e separati, della gestione di strutture riabilitative per pazienti psichiatrici delle AA.SS.LL.BI e VC, afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3, per un periodo di anni 5, con eventuale facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni, ai sensi dell'art. 57, comma 3, lett. b) D.Lgs. 50/2016.

In qualità di Stazione appaltante, rientra nell'esclusiva competenza dell'ASL BI lo svolgimento delle attività connesse alla procedura di gara sino all'aggiudicazione e ai controlli propedeutici alla stipula dei contratti, come meglio precisato al successivo art. 3.1.

La stipula e la gestione del rapporto contrattuale sarà affidata alle singole Aziende Sanitarie cui è destinata la concessione, di seguito denominate "Amministrazioni contraenti".

1.1 Normativa di riferimento


La presente gara è regolata dalle norme legislative vigenti in materia, in particolare:

- Codice Civile e altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.Lgs. 20/3/2010, n. 53 (miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici);
- L. 13/08/2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo, convertito in L. 12.07.2011, n. 106);
- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e correlato Patto di Integrità (Allegato 5);
- L. 6/11/2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- Direttiva comunitaria 2014/24/UE del 26/02/2014 sugli appalti pubblici;
- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici);
- tutta la normativa comunitaria, nazionale, regionale e locale in materia di appalti di opere, servizi e forniture;
- la normativa statale e regionale in materia di tutela della salute mentale con particolare riferimento alle DD.GG.RR 19 settembre 2016 n.29-3944 e 23 gennaio 2017 n.14-4590.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

2 INFORMAZIONI GENERALI

2.1 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione, suddivisa in lotti, della gestione di strutture riabilitative per pazienti psichiatrici delle AA.SS.LL.BI e VC, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico (Capitolo 4). La concessione sarà stipulata per singoli lotti, identificati nell'art. 2.2 e nel Capitolato tecnico.

La gestione comprende:

- l'uso delle strutture evidenziate in ciascun lotto;
- l'espletamento di servizi di riabilitazione per pazienti psichiatrici, nelle modalità previste dalla normativa regionale a seconda della tipologia di struttura;
- tutti i servizi economici (somministrazione pasti, uso biancheria, pulizie etc) e tecnici (manutenzione ordinaria di immobili, pertinenze ove esistenti e impianti);
- ogni altro servizio, attività e intervento necessario per assicurare una corretta gestione dei servizi di riabilitazione psichiatrica e della struttura.

Le AA.SS.LL. contraenti, con ciascuna delle concessioni che verranno aggiudicate, affidano gli immobili e i servizi connessi al concessionario individuato per ciascun lotto, che ne assume il relativo rischio d'impresa ed ogni profilo di responsabilità. Le singole concessioni comprendono il diritto per l'aggiudicatario di utilizzare per tutta la durata contrattuale l'intero immobile e di svolgere la gestione integrale dei servizi, diritto per il quale dovrà essere corrisposto il canone di concessione annuo da versare con cadenza trimestrale, il cui ammontare sarà stabilito in sede di aggiudicazione.

Il corrispettivo della concessione è rappresentato dall'incameramento delle rette previste dalla normativa regionale da parte del concessionario.

Tutti i servizi descritti nel presente capitolato e previsti dalla normativa regionale verranno svolti a cura e spese del concessionario, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio, con propri capitali, mezzi tecnici e personale. La controprestazione a favore del concessionario è costituita dal diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio dato in concessione.

Le AA.SS.LL. contraenti non garantiscono un numero minimo di utenti e pertanto il rischio della gestione è a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Nel caso di perdite aziendali risultanti dalla contabilità economica del Concessionario, è esclusa ogni partecipazione delle AA.SS.LL. contraenti al ripianamento delle perdite subite.


2.2 Luogo di esecuzione della concessione

La concessione avrà esecuzione presso le strutture psichiatriche di seguito evidenziate:

A.S.L.BI:

Lotto 1 Comunità protetta Pratoverde – Vigliano Biellese (SRP2.1) e Gruppo appartamento Presidio Faccenda - Mongrando (SRP.3 fascia oraria)

Lotto 2 Centro Diurno Paruzza – Cossato



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

A.S.L.VC:

Lotto 3 Gruppo appartamento Varallo Sesia (n.2 SRP.3)

Lotto 4 Gruppi appartamento Gattinara SRP.3 24 ore

Lotto 5 Gruppo appartamento Vercelli SRP.3 24 ore

2.3 Durata

La durata delle singole concessioni è fissata in 5 anni e decorrerà – trascorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui vi sia una pluralità di concorrenti – dalla data di effettivo inizio.

Al termine del periodo contrattuale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b, e 106 lett. a, D.Lgs. 50/2016, al rinnovo del contratto per ulteriori 2 anni – e quindi fino ad un massimo di anni 7.

Ai sensi di legge il contratto è prorogabile di 6 mesi, qualora entro il termine di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovi contratti di concessione.

Sia nel caso di esercizio della facoltà di proroga che di rinnovo la Stazione Appaltante procederà ad una rinegoziazione dei canoni di concessione.

Qualora CONSIP S.p.A. o S.C.R. Piemonte S.p.A. stipulino, successivamente al perfezionamento del contratto in parola, convenzioni per forniture di pari oggetto a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste dal contratto stesso, l'ASL BI avvierà una negoziazione con il soggetto appaltatore al fine di ottenere un adeguamento dei prezzi in allineamento alla convenzione medesima, ai sensi dell'art. 1, co. 13, D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7/08/2012, n. 135.

2.4 Valore complessivo dell'appalto

Il valore complessivo dell'appalto, per la durata del contratto di 5 anni più ulteriori 2 anni di eventuale rinnovo contrattuale – in totale 7 anni – è stimato in **€ 16.060.100,00 (IVA esclusa)** oltre ad **€ 294.000 (5+2)** di oneri derivanti da rischi interferenziali ai fini del DUVRI (art. 26, co. 5, D.Lgs. 9/04/2008, n. 81), equamente ripartiti fra le singole Aziende, non soggetti a ribasso, ed in totale **€ 16.354.100,00 (IVA esclusa)**, così suddiviso:

A.S.L.BI:

Lotto 1 Comunità protetta Pratoverde – Vigliano Biellese (SRP2.1) e Gruppo appartamento Presidio Faccenda - Mongrando (SRP.3 fascia oraria) - Euro 1.200.000 annuo IVA ed oneri esclusi;


Lotto 2 Centro Diurno Paruzza – Cossato - Euro 309.100 annuo IVA ed oneri esclusi;

A.S.L.VC:

Lotto 3 Gruppo appartamento Varallo Sesia (n.2 SRP.3) 291.200 annuo IVA ed oneri esclusi;


Lotto 4 Gruppi appartamento Gattinara SRP.3 24 ore 247.000 annuo IVA ed oneri esclusi;

Lotto 5 Gruppo appartamento Vercelli SRP.3 24 ore 247.000 annuo IVA ed oneri esclusi;



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

2.5 Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto

Ogni singola Azienda Sanitaria contraente provvederà, ai sensi degli artt. 31 e 111 D.Lgs. 50/2016, a designare il Responsabile del Procedimento Aziendale (R.U.P. Aziendale) e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto Aziendale (D.E.C. Aziendale), cui verrà affidata la responsabilità della gestione delle concessioni.

Il R.U.P. Aziendale, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione, ove nominato, assumerà specificatamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni e, se del caso, contesterà al fornitore i disservizi eventualmente riscontrati e, in tal senso, procederà con l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il R.U.P. Aziendale autorizzerà, altresì, l'avvio dell'esecuzione contrattuale, curerà le eventuali sospensioni, le variazioni contrattuali, le comunicazioni all'Osservatorio per i contratti pubblici nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.

Il R.U.P. Aziendale autorizzerà, qualora ne ricorrano i presupposti normativi, l'esecuzione anticipata del contratto.

2.6 Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro


Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro committente ha l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, affinché vengano eliminati i rischi dovuti alle interferenze fra gli interventi delle diverse Ditte coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, nonché fra la normale attività delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere e le prestazioni oggetto del presente appalto.

A tal fine sono stati elaborati il previsto "Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza" (DUVRI – Allegato A) e il documento "Condizioni generali d'appalto" (Allegato B), nonché la "Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l'A.S.L. BI di Biella. Istruzioni operative in caso di evacuazione. Istruzioni operative in caso di emergenza. Istruzioni preventive incendio", reperibile sul sito web www.aslbi.piemonte.it, sezione "Modulistica/Approvvigionamento di beni".

Subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ciascuna Azienda contraente, in collaborazione con la Ditta aggiudicataria, procederà alla stesura definitiva del DUVRI, che sarà allegato al contratto di appalto insieme alle "Condizioni generali d'appalto" (Allegato B).


La Ditta concorrente si impegna sin da ora a collaborare con le Aziende contraenti fornendo dettagliate informazioni sui rischi per la sicurezza indotti dalle lavorazioni oggetto della presente gara, nonché autocertificando il possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell'art. 26, co. 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008. A tal fine le Ditte concorrenti dovranno restituire l'Allegato 3 ("Dichiarazione DUVRI – D.Lgs. 81/2008 art. 26") compilato e firmato dal Legale Rappresentante.

Ferme restando le indicazioni che saranno contenute nel documento di valutazione dei rischi dell'appalto, si rammenta sin da ora l'obbligo da parte dell'appaltatore, di fornire al proprio personale tutti i dispositivi di protezione individuale (secondo quanto risultante dalla propria valutazione dei rischi) e la formazione necessaria, nonché gli ausili meccanici per ridurre la movimentazione manuale.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

Si ritiene che le informazioni riportate nei succitati documenti siano sufficienti alle Ditte per predisporre l'offerta in modo da tener conto degli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

Le Aziende Sanitarie contraenti eserciteranno un'azione di controllo sull'effettivo rispetto delle misure di prevenzione e protezione concordate in sede di applicazione dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e di procedere con richiami formali o altro tipo di penale.

3 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

3.1 Stazione appaltante titolare della procedura e soggetti contraenti

L'ASL BI, in quanto Stazione Appaltante, è titolare e responsabile dello svolgimento delle fasi di gara fino all'individuazione della Ditta aggiudicataria.

La stipula dei contratti conseguenti avverrà tra la Ditta aggiudicataria e le singole Aziende Sanitarie/Ospedaliere per le quali la gara viene indetta.

Nell'ambito delle presenti condizioni di fornitura, resta nell'esclusiva competenza l'Azienda Sanitaria Locale BI di Biella, quale Stazione Appaltante, la titolarità della gestione giuridico amministrativa delle seguenti attività contrattuali:

- espletamento della procedura di gara e relativi controlli;
- gestione dell'eventuale relativo contenzioso;
- eventuale espletamento della procedura di revisione prezzi;
- eventuale procedura di rinnovo del contratto, come previsto all'art. 2.3.

Sempre nell'ambito delle presenti condizioni speciali di fornitura, resta nell'esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda aggregata, nonché dell'ASL BI di Biella per la propria quota di fornitura, la titolarità della gestione contrattuale giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- nomina del R.U.P. Aziendale e del D.E.C. Aziendale, conformemente all'art. 2.5;
- gestione autonoma del singolo rapporto contrattuale;
- gestione del deposito cauzionale definitivo;
- gestione dell'adeguamento del deposito cauzionale definitivo in relazione all'eventuale rinnovo contrattuale per ulteriori 3 anni;
- gestione dell'ordinativo, ricevimento e collaudo fornitura;
- ricevimento fatture e pagamento delle stesse;
- gestione dell'eventuale contenzioso, compresa l'applicazione di penali e la risoluzione del singolo rapporto contrattuale.

3.2 Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)


La Ditta aggiudicataria dovrà prestare, a favore di ogni Azienda contraente, una cauzione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La riduzione dell'importo della garanzia è regolata dall'art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016; per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione appaltante.

A partire dal secondo anno dalla data di effettivo inizio della fornitura/servizio, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'60% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 40% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria di cui all'art. 3.6 da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al soggetto candidato che segue nella graduatoria.

3.3 Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

La fatturazione, per tutte le voci di costo indicate nell'offerta economica, dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- canone di locazione degli strumenti: a cadenza mensile posticipata a partire dalla data dell'esito positivo del collaudo;
- eventuale materiale di consumo: secondo le modalità indicate negli ordinativi di fornitura.

Ogni fattura dovrà essere corredata dall'idonea documentazione per il rendiconto delle attività eseguite nel periodo, secondo le modalità che saranno concordate con le Aziende contraenti.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per gli "enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria".

A tal proposito, per quanto concerne i tempi della "procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi del contratto" si precisa che la verifica di conformità sarà effettuata entro 30 giorni dalla consegna. Tale termine è indicato sulla base di una valutazione comparativa sia degli assetti organizzativi degli Uffici delle Aziende afferenti all'A.I.C. n. 3 preposti alla predetta procedura, sia della tipologia del prodotto oggetto della presente gara.


Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati (Allegato 6), ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136. I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

3.4 Divieto di sospensione della fornitura

Alla Ditta aggiudicataria è fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte delle Aziende Sanitarie contraenti, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.

3.5 Revisione canoni

Per quanto riguarda l'eventuale revisione dei canoni relativi a ciascun lotto si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

In particolare, la revisione dei prezzi sarà ammessa, a seguito di richiesta motivata scritta della Ditta, **a partire dal secondo anno contrattuale e dalla data di ricevimento della richiesta stessa da parte dell'ASL BI**, previa istruttoria in base alle seguenti condizioni:

- se esistenti, alle percentuali di variazione sopravvenute nei periodi di riferimento dei costi standardizzati risultanti dall'ISTAT;
- in mancanza dei presupposti di cui al punto precedente, parametri di riferimento saranno le variazioni dell'indice ISTAT per i prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Tale variazione verrà applicata partendo dal prezzo di aggiudicazione.

3.6 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.


Le Aziende contraenti si riservano la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., nelle seguenti fattispecie:

- omessa partecipazione alle riunioni di coordinamento con le Aziende Sanitarie per la definitiva redazione del DUVRI *post-gara*;
- interruzione non giustificata della fornitura;
- subappalto e cessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 106 comma 1, lett. d, D.Lgs. 50/2016;



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

- accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- gravi e reiterate negligenze nell'espletamento della fornitura;
- frode nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria che comportino l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Le Aziende contraenti, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata, potranno risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei Contratti pubblici;
- sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- sospensione dell'attività commerciale, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione;
- situazioni indicate nel Patto di integrità (v. art. 3.7);
- nel caso in cui avvengano transazioni relative al contratto derivante dalla presente procedura senza il rispetto dell'art. 3, co. 8, L. 136/2010;
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs. 50/2016.

Le Aziende contraenti sono infine tenute a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alle Aziende contraenti la facoltà di scorrere la graduatoria o comunque di affidare a terzi la fornitura (o la parte rimanente di questa), addebitando alla Ditta decaduta le maggiori spese sostenute dalle stesse rispetto a quelle previste dal contratto risolto. La Ditta decaduta ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Gli importi dovuti dalla Ditta decaduta verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti dalla fattura eventualmente emessa dalla Ditta.

È fatta salva per le Aziende contraenti la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.


Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l'art. 108 D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni del codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

È fatta infine salva l'applicazione dell'art. 107, commi 1, 2 e 4, D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione del contratto.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

3.7 Patto di integrità

Al fine di assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione del contratto in parola, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, l'ASL BI ha redatto un Patto di Integrità (Allegato 4) che dovrà essere sottoscritto, per accettazione dalla Ditta concorrente.

In base al suddetto Patto, la Ditta concorrente si impegna a segnalare all'ASL BI:

- qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la firma del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potrà comportare, come meglio specificato nel Patto medesimo, l'**esclusione** della Ditta dalla partecipazione alla presente procedura di gara.

3.8 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Secondo il disposto dell'art. 1462 c.c. la Ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato.

Tutte le riserve che la Ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda contraente e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere inoltrata entro 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda contraente, che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la Ditta aggiudicataria decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

3.9 Cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, i crediti derivanti dal presente contratto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia (il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di attività di acquisto di crediti di impresa), a condizione che:

- il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- sia notificato all'Azienda Sanitaria contraente.

Le cessioni di cui al comma precedente sono efficaci e opponibili alla Azienda Sanitaria contraente qualora la stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e/o al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione


3.10 Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

3.11 Gestione delle controversie

Le controversie insorte tra l'Amministrazione contraente e l'Impresa/e aggiudicataria/e sono risolte, di norma, in via amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal caso si dichiara sin da ora la competenza esclusiva *ex art. 29 c.p.c.* del Foro dove hanno sede le Aziende Sanitarie contraenti.

3.12 Spese accessorie

Rimane a carico della Ditta fornitrice tutto quanto alla stessa necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.


3.13 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le vigenti disposizioni normative in materia di Contratti Pubblici.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

4 CAPITOLATO TECNICO

4.1 Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione, ai sensi degli artt.164 e ss. D.lgvo 50/2016, della gestione di strutture di proprietà o in disponibilità dell'ASLBI (lotti 1-2), dell'A.S.L.VC (lotti 3-4-5) per la gestione di progetti terapeutico riabilitativi personalizzati (di seguito PTRP).

Le strutture e i progetti sono relativi a :

A.S.L.BI

Lotto 1 - Presidio Pratoverde in Vigliano Biellese – proprietà ASLBI – SRP2.1 - struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo 20 posti letto;

- Presidio Faccenda in Mongrando – in comodato d'uso ASLBI – struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale con personale socio-sanitario presente per fasce orarie SRP3 fascia oraria 4 posti letto;

Lotto 2 - Presidio Paruzza 2 in Cossato Reg. Paruzza – proprietà ASLBI– Centro Diurno 20 posti.

A.S.L.VC

Lotto 3 - Gruppo appartamento Varallo Sesia struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale con personale socio-sanitario presente SRP3 24 ore 8 posti letto;

Lotto 4 - Gruppo appartamento Gattinara struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale con personale socio-sanitario presente SRP3 24 ore 5 posti letto;

Lotto 5 - Gruppo appartamento Vercelli struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale con personale socio-sanitario presente SRP 3 24 ore 5 posti letto;


4.2 Finalità Generali

L'obiettivo delle Aziende contraenti, sulla base delle esperienze maturate nei propri ambiti territoriali, è quello di consolidare e sviluppare l'attività riabilitativa sugli assi della residenzialità, formazione/lavoro, dell'affettività e della socialità, nel rispetto della D.G.R. 3 giugno 2015 n. 30-1517 "Riordino della rete dei servizi residenziali della Psichiatria" e della D.G.R del 19 settembre 2016, n. 29-3944.

La gestione di progetti riabilitativi personalizzati si propone anche come una metodologia che mira prioritariamente alla prevenzione di nuove forme di istituzionalizzazione e potenzia al contempo pratiche innovative nelle seguenti aree di intervento:


- residenzialità;
- supporto flessibile alla domiciliarità;
- ri-costruzione e mediazione all'interno della rete familiare e sociale;
- accesso supportato all'inserimento lavorativo e alle attività formative;
- accesso supportato alle attività di aggregazione e socializzazione.

Si richiama qui come tutta la normativa nazionale e regionale in materia di integrazione sociosanitaria orienta l'organizzazione degli interventi secondo un approccio guidato dal bisogno, che ricolloca



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

al centro del sistema la persona con i problemi legati al suo stato di salute e al contempo la valorizza come portatrice di risorse in termini di saperi, competenze, legami che un progetto di intervento deve saper cogliere e promuovere. L'approccio guidato dalla domanda favorisce l'autoattivazione delle persone e dei contesti, promuove la responsabilizzazione dei singoli e delle comunità, considera e incide sulle determinanti socio-economiche della salute la cui importanza è dimostrata in particolare nelle aree dell'integrazione sociosanitaria.

L'impostazione dei servizi si regge su una serie di assunti che confermano l'impostazione data negli anni alle attività riabilitative dei DSM e introducono nuove possibilità di sviluppo per il percorso intrapreso:

- la riabilitazione psico-sociale è innanzitutto un processo di ricostruzione dei diritti di cittadinanza. Un buon intervento di re-integrazione delle persone con disabilità psichica deve fondarsi su tre assi prioritari: la casa, il lavoro e la socialità;
- la riabilitazione presuppone quindi la realizzazione di interventi di "sostegno competente" alla riappropriazione da parte degli utenti di abilità perse, ma soprattutto l'esistenza di luoghi e situazioni – contesti - dove "spendere" queste abilità: il sistema delle opportunità. Questa sintesi (tra sostegno ed opportunità) genera il ripristino del funzionamento sociale delle persone con disabilità psichica e incide positivamente sulle prognosi dei pazienti psichiatrici;
- le ASL contraenti, tramite le proprie strutture- devono mantenere la titolarità della presa in carico e della cura affinando sempre di più da un lato le dimensioni clinico/terapeutiche e dall'altro un'alta funzione di governo complessivo delle risorse in gioco nei percorsi di cura;
- in questo contesto si supera la logica cliente/fornitore e si perviene a relazioni di collaborazione dove le risorse economiche destinate alle attività di riabilitazione vanno interpretate come investimento per la creazione di legami sociali e nuove opportunità di sviluppo locale;
- in questo modo si promuove una reale partecipazione ed un effettivo protagonismo degli utenti nei programmi di cura che li riguardano valorizzando la natura relazionale dei servizi alla persona, nei quali tutte le azioni si fondano sulla capacità del soggetto erogatore (della sua organizzazione) di fornire un prodotto-servizio fatto di beni relazionali, reti sociali generative di relazioni, e di intendere gli utenti come co-produttori e co-valutatori dello stesso servizio di cui sono fruitori;
- il servizio stesso (che è sempre l'organizzazione di un processo per la soluzione di un problema) in termini di risorse umane, di competenze e di stili operativi che facilitano il miglioramento del funzionamento sociale, si dovrà connotare come fattore di costruzione delle opportunità sociali e, quindi, di modifica dei fattori ambientali che più pesantemente influenzano la qualità della vita degli utenti.

Si richiama qui come tutta la normativa nazionale e regionale in materia di integrazione sociosanitaria orienti l'organizzazione degli interventi secondo un approccio guidato dal bisogno, che ricolloca al centro del sistema la persona con i problemi legati al suo stato di salute e al contempo la valorizza come portatrice di risorse in termini di saperi, competenze, legami che un progetto di intervento deve saper cogliere e promuovere. L'approccio guidato dalla domanda favorisce l'autoattivazione delle persone e dei contesti, promuove la responsabilizzazione dei singoli e delle comunità, considera e incide sulle determinanti socio-economiche della salute la cui importanza è dimostrata in particolare nelle aree dell'integrazione sociosanitaria.


4.3 Durata e importo presunto

Le concessioni che verranno stipulate hanno durata di cinque anni a partire dall'effettivo inizio dell'attività, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni nel rispetto della normativa vigente.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

L'ammontare presunto annuo dell'affidamento comprensivo di costi di gestione (rette, costi personale, costi di gestione della struttura) e canone è di €. 2.294.300,00 (IVA ed oneri esclusi) e per la durata di cinque anni quindi di Euro 11.471.500,00 (IVA ed oneri esclusi).

L'ammontare presunto del rinnovo per ulteriori due anni è di € 4.588.600,00 (IVA ed oneri esclusi). L'ammontare presunto complessivo per cinque anni e due anni di rinnovo è di Euro 16.060.100,00 (IVA ed oneri esclusi).

L'ammontare presunto relativamente al canone per le strutture per il periodo di cinque anni è di € 890.000,00 IVA esclusa. L'ammontare presunto del rinnovo per ulteriori 2 anni è di Euro 356.000,00 IVA esclusa. L'ammontare presunto per 5 anni e 2 anni di rinnovo è di Euro 1.246.000,00 IVA esclusa.

Il canone presunto annuale per ciascuna struttura è indicato come segue:

Euro 97.000 – struttura Pratoverde;

Euro 28.000 – centro Diurno Paruzza;

Euro 9.000 – Gruppo appartamento Faccenda.

Euro 22.000 – Gruppo appartamento Gattinara.

Euro 22.000 – Gruppo appartamento Vercelli.

4.4 Il piano di trattamento individuale (PTRI), il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP).

Secondo le indicazioni del Piano Nazionale per la Salute Mentale e del successivo documento sulle strutture residenziali psichiatriche elaborati dalla Commissione Salute della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome il **PTI** è un: *”percorso di presa in carico che si basa operativamente sull'integrazione di attività specifiche cliniche e riabilitative, di assistenza, di intermediazione e di coordinamento, sempre nell'ottica dell'autonomizzazione del paziente.*

Dal punto di vista organizzativo il percorso di presa in carico deve fondarsi su un Piano di Trattamento Individuale, contenuto nella cartella clinica e regolarmente aggiornato in funzione dell'andamento clinico indicando le caratteristiche funzionali dell'utente e la sua partecipazione al progetto, le motivazioni e gli obiettivi del programma di cura e la tipologia delle prestazioni erogate dall'équipe.

Il Piano di Trattamento Individuale rappresenta la sottoscrizione di un “accordo/impegno di cura” tra DSM e utente, con l'auspicabile partecipazione delle famiglie e il possibile coinvolgimento della rete sociale.


Il lavoro di rete costituisce un metodo di essenziale importanza, anche utilizzando strumenti di esplorazione delle reti sociali informali (naturali) e formali (servizi), nell'ambito della presa in carico del paziente complesso e dell'integrazione dei trattamenti.”

Ai fini dell'appropriatezza dei percorsi riabilitativi, i PTI devono riferirsi a specifici criteri diagnostici, prendendo a riferimento le seguenti diagnosi di inclusione: disturbi schizofrenici, disturbi dello spettro psicotico, sindromi affettive gravi, disturbi della personalità con grave compromissione del funzionamento personale e sociale.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

Vengono, quindi, presi in considerazione la gravità e complessità del quadro clinico, la compromissione del funzionamento personale e sociale del paziente, da stabilire sulla base di strumenti di valutazione standardizzati (ad es., HoNOS, BPRS, FPS, VADO), le risorse o potenzialità riabilitative, le resistenze al cambiamento, la stabilità clinica. Le risultanze di tali valutazioni orientano, da un lato, sull'intensità del trattamento riabilitativo e, dall'altro, sul livello assistenziale e tutelare da prevedere.

L'obiettivo è quello di individuare una risposta appropriata ai bisogni specifici del paziente stabilendo una correlazione a due livelli:

- il livello di intervento terapeutico riabilitativo richiesto: intensità riabilitativa;
- il livello assistenziale necessario: intensità assistenziale.

Vengono definiti gli interventi necessari al paziente, che nell'insieme rientrano in programmi differenziati per intensità riabilitativa, i quali prevedono durata e prestazioni appropriate.

Il percorso clinico-assistenziale e riabilitativo di ciascun utente è declinato nel Progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (**PTRP**) in coerenza con il Piano di trattamento individuale (PTI).

Il PTRP deve basarsi su una serie di informazioni e criteri comuni quali:

- dati anagrafici, diagnosi clinica e funzionale, con informazioni sul contesto familiare e sociale;
- motivo dell'invio da parte del CSM, tratto dal Piano di trattamento individuale;
- osservazione delle problematiche relative a:
 - area psicopatologica;
 - area della cura di sé / ambiente;
 - area della competenza relazionale;
 - area della gestione economica;
 - area delle abilità sociali;
- obiettivi dell'intervento;
- aree di intervento:
 - terapia farmacologia;
 - psicoterapia;
 - interventi psicoeducativi;
 - interventi abilitativi e riabilitativi;
 - interventi di risocializzazione e di rete per l'inclusione socio-lavorativa.
- indicazione della durata del programma e delle verifiche periodiche: aggiornamento dell'andamento del PTRP.

4.5 I requisiti fondanti del sistema riabilitativo – territorialità, integrazione e flessibilità


In linea con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo sulla Salute Mentale e sui dati di letteratura appare essenziale sottolineare l'importanza dei tre elementi sopra citati.

Territorialità – salvo casi particolari la strutturazione del percorso riabilitativo nel territorio di origine del paziente ha importanti ricadute sia sulla possibilità di un continuo e costante rapporto con il CSM inviante sia sul versante della efficacia dell'intervento attraverso l'utilizzo della rete sociale di supporto con particolare riferimento alla famiglia.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

Integrazione – la riabilitazione presuppone quindi la realizzazione di interventi di “sostegno competente” alla riappropriazione da parte degli utenti di abilità perse, ma soprattutto l’esistenza di luoghi e situazioni – contesti - dove “spendere” queste abilità: il sistema delle opportunità.”

Le attività socializzanti e quelle relative all’asse lavoro dovranno integrarsi con tutti gli altri interventi previsti nel PTRP al fine di favorire il percorso.

Flessibilità – Se il PTRP rappresenta lo strumento flessibile di risposta ai bisogni del singolo paziente si dovrà di conseguenza ipotizzare un sistema complesso che includa tutte le possibili risposte ai vari bisogni e al contempo sia in grado di rimodellarsi continuamente in relazione ai bisogni complessi e mutevoli della popolazione dei soggetti inseriti nel sistema stesso. Anche in questo caso la capacità/possibilità di offrire risposte ritagliate su misura sui bisogni ha delle ricadute positive sul percorso clinico riabilitativo evitando fenomeni di cronicizzazione e al contempo un utilizzo improprio ed eccessivo di risorse economiche.

4.6 Gli assi dell’intervento

Il PTRP deve prioritariamente mirare alla costruzione di percorsi di autonomia all’interno di reti di supporto, formali ed informali.

Sostegno all’abitare

E’ obiettivo primario perseguire il continuo miglioramento nell’abitare. Gli interventi in questa area hanno l’obiettivo di promuovere la cura della persona e dell’ambiente nonché lo sviluppo di possibilità/capacità nell’abitare.

Nella progettazione e nella realizzazione delle attività di quest’area di intervento ed in relazione alle diverse situazioni delle persone coinvolte, deve essere inoltre favorita la costruzione e ricostruzione di relazioni e reti amicali, familiari e sociali unitamente allo sviluppo di abilità e competenze sociali.

In tal senso si propone anche, oltre ad un supporto alla domiciliarità, l’accoglienza in famiglie affdarie, nella logica di incentivare sempre più momenti di raccordo comunitari e di supporto delle reti informali di sostegno.

Sostegno alla socialità /affettività

Gli interventi in quest’ambito hanno l’obiettivo primario di promuovere la costruzione e ricostruzione di relazioni e reti amicali, familiari e sociali, lo sviluppo di abilità e competenze sociali.

Gli interventi devono favorire, anche in questo caso, la costruzione di una immagine e di una identità positiva e la partecipazione ad attività culturali, educative, socializzanti, ricreative, sportive, specificamente organizzate o svolte nei contesti e nei luoghi di vita delle persone.

Nel processo va ricercato e promosso il coinvolgimento dei familiari, dei cittadini, nonché di organizzazioni e gruppi informali operanti nel territorio.


Tutte le azioni devono essere tese alla costruzione/riattivazione di rapporti e relazioni di scambio con un’attenzione ai climi ed ai contesti proposti in termini di affettività e riconoscimento reciproci.

Queste attività dovranno integrarsi con le strutture accreditate semiresidenziali (Centri Diurni).

Sostegno alla formazione e all’inserimento lavorativo.


Gli interventi in quest’ambito sono finalizzati alla costruzione di una piena cittadinanza che si esprima attraverso l’aumento della capacità-possibilità di scelta e del potere contrattuale, l’entrata nel circuito produttivo, la costruzione di reddito, il raggiungimento di una integrazione sociale e di una sempre maggiore indipendenza dal circuito assistenziale.

Nei confronti di utenti in situazione di particolare difficoltà personale o sociale, gli interventi di istruzione, di formazione ed emancipazione, pur se non orientati all’inserimento lavorativo, devono porsi l’obiettivo di stimolare la crescita delle abilità, anche residuali, per una maggior autonomia



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

personale e sociale, di promuovere la partecipazione ad attività in piccoli gruppi che si confrontano attraverso il "fare".

Le iniziative in quest'area devono prevedere anche il coinvolgimento e la responsabilizzazione di enti ed agenzie formative e del lavoro presenti sul territorio, nella realizzazione di azioni generali o individualizzate utili alla miglior raggiungimento degli obiettivi dei PTRP. Si persegue inoltre lo sviluppo di iniziative di imprenditorialità sociale e la collaborazione con quelle esistenti.

4.7 Caratteristiche dell'utenza

La gestione dei progetti riabilitativi personalizzati negli ambiti previsti dal presente capitolato, è rivolta ad utenti dei servizi che presentano disabilità sociale o marginalità socio ambientale conseguente al disturbo mentale e per i quali è indispensabile fornire opportunità per la ripresa della funzionalità psico-sociale.

In particolare, i progetti devono vedere protagonisti utenti dei Centri di Salute Mentale in situazioni caratterizzate da condizioni quali ad esempio:

- elevato carico familiare;
- assenza di rete sociale;
- isolamento;
- frequente abbandono del programma terapeutico;
- reiterati fallimenti dei programmi precedenti;
- ripetuti ricoveri;
- rischio imminente di grave deriva sociale;
- rischio imminente di reato.

4.8 Standard di personale

Il numero minimo di operatori necessario a garantire il funzionamento di ogni struttura/servizio viene definito nella D.G.R..

4.9 Prestazioni


L'aggiudicatario di ogni singola concessione si impegna a:

- mettere a disposizione proprio personale in possesso delle professionalità necessarie alla progettazione/realizzazione del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato con le caratteristiche e le modalità indicate nel presente capitolato e nella normativa regionale;
- nominare un responsabile generale dei PTRP;
- mettere a disposizione tutte le ulteriori figure di responsabilità progettuali, organizzative e gestionali;
- provvedere a tutti gli adempimenti di legge relativi al rapporto di lavoro del proprio personale;
- garantire momenti di aggiornamento e formazione specifica del proprio personale, da realizzarsi al di fuori dell'attività operativa, in accordo con il Direttore del D.S.M. o suo delegato, e favorire la partecipazione del proprio personale alle attività di formazione e seminari promosse dal D.S.M. che abbiano attinenza con gli obiettivi dell'appalto;
- far fronte ad ogni responsabilità risarcitoria, inerente allo svolgimento delle prestazioni, che possa eventualmente derivare da danni causati agli immobili, a cose, agli utenti o a terzi, personale compreso, esonerando l'A.S.L. da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienze da parte dell'A.S.L. stessa;
- assicurare i requisiti igienico-sanitari, assicurativi, di riservatezza previsti dalla normativa vigente.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

In ogni PTRP gli operatori devono assicurare la presa in carico dei soggetti nel rispetto della loro dignità e unicità e in osservanza delle norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale ed all'uso di strumenti di lavoro elaborati in forma scritta.

Agli operatori, in generale, si richiede di:

- partecipare e collaborare a progetti di valutazione e di raccolta dati, proposti dal Dipartimento di Salute Mentale, secondo modalità concordate;
- segnalare tempestivamente al responsabile del CSM di riferimento, o alle autorità competenti in caso di urgenza, nel più breve tempo possibile e comunque entro le prime 24 ore, ogni e qualsiasi avvenimento di rilevanza e in particolare in riferimento alla salute e/o all'incolumità psicofisica dei soggetti, dopo aver contattato il responsabile dell'aggiudicataria;
- mantenere e sostenere, secondo le modalità indicate dal DSM e secondo quanto previsto dal PTRP, il rapporto con le famiglie dei soggetti riconoscendo alla famiglia il valore di "risorsa" e di interlocutore privilegiato;
- partecipare alle riunioni di équipe di confronto e verifica dell'attività svolta, contribuendo alla diffusione di tutte le informazioni significative per il conseguimento dei programmi in atto. Tale attività rientra nel normale orario lavorativo. Le riunioni prevedono la presenza del responsabile dei progetti e si avvalgono della supervisione di operatori del DSM;

STRUTTURE e SERVIZI

Le AA.SS.LL. contraenti danno in concessione le seguenti strutture:

A.S.L.BI:

Lotto 1 Comunità protetta Pratoverde – Vigliano Biellese (SRP2.1) e Gruppo appartamento Presidio Faccenda - Mongrando (SRP.3 fascia oraria)

Lotto 2 Centro Diurno Paruzza – Cossato

A.S.L.VC:

Lotto 3 Gruppo appartamento Varallo Sesia (n.2 SRP.3)

Lotto 4 Gruppi appartamento Gattinara SRP.3 24 ore

Lotto 5 Gruppo appartamento Vercelli SRP.3 24 ore

Tali strutture, idonee secondo la normativa vigente all'uso dei locali cui sono destinate, devono essere strutturate e adeguatamente arredate secondo le necessità date dalla convivenza e dalla garanzia alla privacy per ogni ospite e in accordo con le strutture competenti di ciascuna A.S.L. contraente.

Si specifica che le strutture sono attualmente arredate con arredi di proprietà del gestore uscente.


Le strutture verranno consegnate nello stato di fatto in cui si trovano. Il concessionario dovrà provvedere all'arredo nel rispetto della normativa vigente, sia in relazione alla tipologia sia in relazione ad aspetti richiesti dalla normativa antincendio.

Per l'immobile, gli arredi e le attrezzature di proprietà del soggetto aggiudicatario, saranno a carico del medesimo anche tutti gli oneri di gestione, manutenzione straordinaria e di eventuale sostituzione.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

VITTO

Per quanto riguarda il vitto, salvo diverse indicazioni previste dai singoli PTRP, saranno a carico del soggetto aggiudicatario le spese e la fornitura quotidiana all'utenza dei pasti in relazione all'effettiva presenza dell'ospite.

A tale proposito il soggetto aggiudicatario dovrà essere in grado di depositare, su specifica richiesta del D.S.M., l'elenco con relativa documentazione di tutti i prodotti utilizzati, la loro quantità, provenienza e trattamento, rimanendo intesi che la stessa sarà tenuta a rispondere di tutti i danni provocati dall'utilizzo di materiali e macchine difettosi o dal loro uso erraneo o improprio o non conforme alle normative antinquinamento e alle altre normative applicabili.

Analogamente, dovrà essere in grado di fornire un dettagliato menù relativo al vitto somministrato nella settimana precedente, garantendo il rigoroso rispetto di ogni legge riguardante la distribuzione del vitto e la conservazione degli alimenti.

In ogni momento l'A.S.L. potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi anche in loco.

Per il vitto base il soggetto aggiudicatario si atterrà alle stesse disposizioni e modalità vigenti in materia nelle altre strutture dell'A.S.L..

L'A.S.L. si riserva, in ogni caso, la facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatario senza alcun onere aggiuntivo per l'A.S.L., la sostituzione di alcuni prodotti o menù con altri di sua indicazione per soddisfare particolari esigenze (diete speciali).

ALTRI SERVIZI

Il soggetto aggiudicatario fornirà a proprie spese anche asciugamani, tovaglie, salviette, saponi, carta igienica, sacchetti per contenitori di rifiuti ed altri prodotti destinati al normale utilizzo, sia dagli ospiti che dal personale, o consigliati da norme igienico-sanitarie.

Dovrà, inoltre, garantire un'accurata pulizia e sanificazione, secondo standard in utilizzo presso analoghe strutture aziendali.

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare al proprio personale la possibilità di muoversi sul territorio in modo autonomo, dotandolo di automezzi regolarmente assicurati in relazione alle necessità definite nell'attuazione dei programmi concordati; rimane, in questo caso, a carico del soggetto aggiudicatario pure l'onere della guida, le spese per il carburante, etc..

Il soggetto aggiudicatario è tenuto al rigoroso rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sia nell'utilizzo di macchine ed attrezzature che in qualsiasi altra attività inerente il servizio.

Le macchine e le attrezzature utilizzate, di proprietà del soggetto aggiudicatario, dovranno rispondere alle normative di sicurezza in vigore, dovranno essere compatibili con l'attività, non rumorose ed in perfetto stato di funzionamento.

Quant'altro il soggetto aggiudicatario ravvisasse utile o necessario per i compiti gestionali, definiti ai commi precedenti, dovrà provvedervi, con assenso scritto dell'A.S.L. e con proprio onere, senza pretendere alcun rimborso a fine contratto per quanto non potesse essere asportato senza recare danno ai locali o arredi concessi.

4.10 Valutazione


Il soggetto aggiudicatario si impegna, una volta attivato il progetto, a presentare apposite relazioni periodiche sui risultati conseguiti.

La valutazione avverrà a partire dalla conoscenza della storia individuale e di contesto, dalle abilità, dalle aspettative, utilizzando come strumento valutativo indicatori di processo, rilevazione di eventi



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

sentinella, valutazione della qualità di vita e di soddisfazione dell'utente e dei familiari, anche attraverso l'utilizzo di scale di misurazione standardizzate.

La gestione e l'organizzazione valutativa è responsabilità del DSM che avrà cura di:

- verificare e valutare le attività svolte all'interno del PTRP con la partecipazione della persona e dei familiari interessati al processo operativo ove possibile. Questi momenti dovranno essere calibrati secondo gli specifici bisogni dell'utenza e potranno anche prevedere la partecipazione allargata alla rete familiare e sociale;
- verificare e valutare gli esiti rilevati nel processo di svolgimento del PTRP.

L'attivazione dei suindicati momenti di verifica e di valutazione risulta la condizione necessaria per il corretto svolgimento del PTRP, in quanto permette di stabilire l'adeguatezza e la consistenza delle attività operative svolte e, conseguentemente, calibrare gli obiettivi, le azioni e le modalità operative predisposte nel PTRP. Si tratta quindi di privilegiare una visione dinamica del Progetto che miri altresì a riconoscere la necessità di eventuali modifiche o cambiamenti di rotta, consoni ai bisogni del soggetto.

In tal senso la valutazione in itinere deve considerare le seguenti dimensioni:

- l'adeguatezza degli obiettivi e delle azioni individuate promuovendo eventualmente la ridefinizione parziale o totale degli stessi;
- la realizzazione da parte del partner affidatario delle azioni previste dal PTRP nonché l'adeguatezza dell'operare da parte del personale predisposto per la realizzazione delle attività previste;
- l'adeguatezza in termini quantitativi e qualitativi delle risorse impegnate;
- il coinvolgimento, la partecipazione attiva e la condivisione del progetto da parte del soggetto interessato.

A partire, quindi, dai momenti di verifica in itinere può individuarsi la necessità di modificare quanto stabilito nel PTRP e conseguentemente riformulare la struttura dello stesso. In tal senso può altresì verificarsi la necessità di modificare le aree e la gradualità degli interventi.

Di particolare importanza all'avvio del PTRP risulta la definizione della durata dello stesso e degli esiti previsti.

In questo modo il PTRP si presenta come occasione definita e delimitata di azione orientata al cambiamento del soggetto, superando una visione di una ordinaria assistenza. La valutazione finale quindi risulta condizione per l'effettiva messa in atto di percorsi alternativi per la persona.

4.11 Temporalità

I PTRP hanno una temporalità limitata.

Tali progetti saranno soggetti a revisione almeno annuale promuovendo il passaggio da una tipologia di progetto ad un'altra di minore intensità, il che connota il raggiungimento di obiettivi di reinclusione sociale delle persone – utenti.

4.12 Personale

Il Concessionario dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in concessione con proprio personale, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all'utilizzo.


I nominativi degli operatori, i loro *curricula*, le rispettive qualifiche, con dichiarazione del livello retributivo applicato e l'attestazione di iscrizione all'Albo professionale di riferimento, ove richiesto, dovranno essere presentati all'ASL BI almeno una settimana prima dell'effettivo avvio dei servizi.

Ogni variazione del personale, seppure temporanea, dovrà essere comunicata tempestivamente all'ASL BI, corredando ciascun nuovo nominativo con la documentazione di cui sopra.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



REGIONE
PIEMONTE

Il Concessionario dovrà garantire continuamente i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultino assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

Le eventuali sostituzioni, per malattia o per assenze programmate, dovranno essere comunicate all'ASL BI.

Il Concessionario ha l'obbligo di assorbire nel proprio organico, senza periodo di prova, il personale che risulta attualmente inserito per i servizi oggetto della concessione, con il mantenimento delle stesse condizioni e caratteristiche contrattuali acquisite nel rapporto di lavoro in essere, nel rispetto delle leggi e delle normative contrattuali di riferimento, con particolare attenzione alla natura dei rapporti di lavoro (part-time, tempo pieno ecc.) salvo esplicita rinuncia individuale, assicurando la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento dello stesso al termine del periodo di astensione obbligatoria e/o facoltativa, infortunio, malattia, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970.

L'assorbimento dovrà essere attuato riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta presso i servizi oggetto della concessione, nelle precedenti Ditte, con i relativi scatti di anzianità che ogni lavoratore ha maturato, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro in essere firmato dalle OO.SS maggiormente rappresentative a livello nazionale (cfr. CCNL cooperative sociali per le Imprese Cooperative).

Analogamente, con riferimento agli scatti in corso di maturazione, si farà riferimento alla data di assunzione con le precedenti Ditte che hanno lavorato per il medesimo servizio nell'Ente.

All'aggiudicataria, nella fase di assunzione di tutto il personale in servizio, non sarà consentito inquadrate il personale in qualifiche inferiori (peggiorative) rispetto a quelle possedute al momento della presa in carico.

Il Concessionario dovrà scrupolosamente applicare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, provvedendo in particolare a fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali, nonché attenersi alle prescrizioni della summenzionata normativa relativamente alle visite periodiche e all'analisi dei rischi. Sono a carico del Concessionario eventuali corsi ed aggiornamenti del personale in base al D.Lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario dovrà fornire un'adeguata professionalità ai dipendenti e agli eventuali soci in casi di Cooperative garantendo la loro formazione e aggiornamento permanente, con corsi organizzati direttamente o da Enti autorizzati.


Il Concessionario, qualora vi fosse tra il personale già in servizio un operatore senza qualifica, si impegna a riqualificarlo, garantendogli la frequenza agli appositi corsi organizzati direttamente o da Enti autorizzati.

Tutte le ore di formazione obbligatorie (D.Lgs. n. 81/2008, *privacy*...), quelle previste da capitolato e quelle proposte dal Concessionario in sede di gara, dovranno essere considerate, a tutti gli effetti, come ore di lavoro.

Il Concessionario, al fine di ridurre il fenomeno del *turn over* dovrà porre in essere forme di incentivazione del personale.


Il personale di servizio dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla *privacy* e successive modifiche e integrazioni.

Per l'intera durata della concessione, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti e ai soci lavoratori in caso di Cooperative, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizza-



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

zioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, con applicazione delle Tabelle dei costi di cui alla Legge 327/2000, depositate presso il Ministero del Lavoro.

Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori.

Se l'impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente.

Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi siglati sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.


Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL applicato dal concessionario.

Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili.

Non sono consentiti turni di lavoro superiori e/o inferiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore, sia legislative che contrattuale.


Il soggetto affidatario dovrà garantire il rispetto della normativa in materia di sciopero del personale; il servizio dovrà essere comunque assicurato, garantendo il contingente minimo per i servizi essenziali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dalle normative contrattuali di settore.

Il Concessionario solleva l'ASL BI da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincoleranno il Concessionario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo il Concessionario dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, trasmettendo bimestralmente all'ASL BI le ricevute mensili degli stipendi pagati e le dichiarazioni attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale adibito al servizio. (D.U.R.C.) Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'ASL BI segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, sarà motivo di risoluzione del contratto. In tal caso l'ASL BI provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio. In mancanza della ricostituzione del deposito da parte del concessionario entro due mesi, il Concessionario applicherà la sanzione di cui all'art. 14 del presente capitolato. Il Concessionario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare all'ASL BI entro l'inizio dell'attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

4.13 Ulteriori obblighi a carico del concessionario

Sono altresì a carico del concessionario:

1) corresponsione del corrispettivo per la concessione del servizio (canone di concessione):

Il canone verrà versato in forma anticipata a ciascuna A.S.L. contraente entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno e sarà aggiornato ogni anno in misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il canone di concessione fissato all'atto dell'aggiudicazione rimarrà fisso ed invariato per i primi 12 mesi di rapporto contrattuale.

2) predisposizione semestrale di un resoconto della gestione delle attività del presidio, articolato in interventi eseguiti.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa sull'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente. Inoltre, il medesimo dovrà contenere la chiara dimostrazione che il concessionario ha promosso la sinergia e la collaborazione tra le realtà del territorio e il presidio residenziale e si è concretamente attivato per raggiungere la massima redditività sociale dei locali concessi. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante. Il concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

A tal proposito, le AA.SS.LL. contraenti provvedono a vigilare sulla corretta applicazione del presente capitolato da parte del concessionario con un'apposita Commissione Paritetica di Controllo composta da tre membri nominati dall'ASL BI, esperti nella materia di cui trattasi, e due membri individuati dal concessionario.

3) accettazione integrale delle norme generali di indirizzo per la gestione dei presidi

4) rispetto della normativa inerente il trattamento del personale.

5) assunzione di tutti gli oneri derivanti dall'offerta progetto e dall'offerta economica comprese le spese, imposte e tasse di qualsiasi natura oltre le spese tutte derivanti dalla presente concessione, senza diritto di rivalsa.

Sono altresì a carico del concessionario:


1. la stipula di contratti assicurativi per RCT/RCO relative alla conduzione e gestione completa del servizio di cui al presente capitolato, che prevedano quanto segue:

- copertura assicurativa per danni derivanti dall'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato;
- l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice/concessionario;
- idonea copertura di eventuali incidenti (causati o subiti) dagli utenti durante lo svolgimento dei servizi;
- nella definizione di "terzi" ai fini dell'assicurazione stessa siano compresi gli ospiti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura;
- rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti dell'Ente concedente/committente;
- copertura per ogni danno non previsto dall'Assicurazione INAIL (Biologico, civile, morale...) derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa del personale dipendente o socio-lavoratore o in altro modo connesso con la Ditta, ovvero dalla presenza autorizzata dello stesso all'inter-



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

no della struttura, esteso ai visitatori o altri soggetti non utenti del servizio presenti anche occasionalmente all'interno della struttura;

- copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimali non inferiori per ogni sinistro e per anno ad € 5.000.000,00, con il limite minimo per persona di € 2.500.000,00 e per cose o animali di € 1.000.000,00, nonché copertura assicurativa per responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) dipendenti del Concessionario ed eventuali terzi, anche con riferimento all'uso di automezzi propri, con massimali minimi per sinistro e per anno pari a € 3.000.000,00 e per persona di € 1500.000,00;
- Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata dell'appalto. In ogni caso il concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

2. la consegna al concedente delle copie delle polizze con relative quietanze di pagamento e delle copie delle autorizzazioni della struttura;
3. ad osservare ed attuare le prescrizioni contenute nel Certificato Prevenzione incendi, nonché ogni altra disposizione dell'A.S.L.BI in materia di sicurezza del lavoro e antincendio;
4. ad attuare e rispettare le norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , relative alla sicurezza ed igiene sul posto di lavoro. In merito a ciò il concessionario dovrà periodicamente e costantemente aggiornare con idonea documentazione scritta l'ASL BI circa l'avvenuto adempimento delle prescrizioni previste dal predetto decreto. La mancata consegna costituisce **inadempimento contrattuale grave** , tale da motivare la risoluzione del contratto (*ex art. 1456 C.C.*), qualora il Concessionario, dopo la diffida ad adempiere nel termine intimato dl'ASL BI, non vi abbia ottemperato

Le AA.SS.LL. contraenti si riservano la facoltà di richiedere, nel corso della durata della concessione, l'effettuazione di ulteriori e differenti prestazioni, sempre comunque rientranti nell'ambito dei servizi residenziali, per le quali si concorderà tra le parti il relativo prezzo, analogamente a quelli delle prestazioni che già formano oggetto della presente.

Il concessionario si impegna inoltre:

1. a gestire il bene pubblico in concessione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e a perseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi;
2. a concorrere attivamente ai programmi di contribuzione regionale per la promozione della rete dei servizi e delle strutture;
3. a dichiarare all'ASL BI concedente ogni contribuzione in conto capitale o sovvenzione ottenuta da enti pubblici o privati, esclusi i corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizio.


4.14 Referente

Il soggetto affidatario dovrà individuare un responsabile generale dei PTRP il cui nominativo dovrà essere comunicato alla direzione del DSM.

Tale responsabile è una figura di interfaccia con la Direzione del DSM e con i CSM ed è garante della adeguata realizzazione di quanto di competenza previsto dai PTRP.


Il responsabile partecipa attivamente alle riunioni di supervisione dei progetti ed agli incontri di formazione proposti dal DSM.

Il responsabile è il referente a cui gli operatori fanno riferimento per primo in relazione a problematiche relative allo svolgersi del proprio lavoro ed a cui il DSM fa riferimento per mettere a punto le



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

strategie e le linee di intervento. Per questioni di particolare urgenza o gravità, pertanto, il responsabile o un suo esplicito delegato devono essere reperibili nell'arco delle 24 ore.

4.15 Verifica e controllo

L'A.S.L. ha il diritto di eseguire qualsiasi accertamento in qualunque momento riservandosi la possibilità di recusare quanto non ritenuto idoneo.

Si asterrà comunque dal fare alcuna osservazione diretta agli operatori del soggetto affidatario, rivolgendo le osservazioni verbali o per iscritto al responsabile, il quale avrà l'obbligo di presenziare alle eventuali contestazioni in contraddittorio, le quali avranno valore di contestazioni mosse all'aggiudicatario.

I pagamenti delle rette previste avverranno in seguito a verifica mensile, controfirmati mese per mese dal Direttore del DSM; a questo proposito l'ASL si riserva l'utilizzo di qualsiasi strumento ritenuto idoneo, anche attraverso la successiva stipula di un protocollo di intesa con l'affidatario stesso, per il controllo programmatico, economico e attuativo della gestione complessiva dell'appalto.

4.16 Vigilanza

Le strutture saranno sottoposte alle attività di vigilanza previste dalla normativa vigente. Il DSM potrà istituire apposite commissioni, anche prevedendo la partecipazione di utenti e familiari, con compiti di verifica e controllo. Tali commissioni dovranno relazionare direttamente al Direttore del DSM.

4.17 Responsabilità e assicurazioni

L'A.S.L. sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, diretti ed indiretti, a persone o cose, infortuni o altro che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio.

Il soggetto affidatario si obbliga a rispondere dei danni eventualmente arrecati a persone o cose, impegnandosi conseguentemente alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte dell'A.S.L. sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

Il soggetto affidatario si impegna a stipulare idonee assicurazioni contro gli infortuni, le malattie professionali e la RCT. Esso risponderà inoltre pienamente per gli eventuali danni a persone e/o cose che potessero accadere nel corso dell'espletamento del servizio.


A garanzia di ciò il soggetto affidatario si obbliga a stipulare apposita polizza assicurativa R.C.T./O, con idoneo massimale, presso una o più compagnie di primaria importanza, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto del presente Capitolato, ferma restando l'intera responsabilità del soggetto affidatario anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Il soggetto affidatario si impegna a segnalare tempestivamente all'A.S.L. e alle autorità competenti, ogni e qualsiasi avvenimento che comprometta l'incolumità psico-fisica degli utenti.

L'assegnataria dovrà fornire prova, in qualsiasi momento, di aver regolarmente soddisfatto tali obblighi.


4.18 Piano della sicurezza alimentare

Il partner, qualora la fornitura di pasti rientri tra gli obblighi contrattuali dovrà, ove previsto dalla legge, indicare, all'inizio dell'appalto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 lett. e) del D. Lg.vo 155/97 e s.m.i. il nominativo del "responsabile dell'industria alimentare". Al Responsabile



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

dell'Industria Alimentare sono attribuite le competenze e le responsabilità di cui all'art. 3 del medesimo D. Lg.vo. La ditta inoltre dovrà presentare un piano per la prevenzione igienica degli alimenti. Si richiama, inoltre, l'osservanza della normativa disciplinante le associazioni di volontariato, in particolare la Legge n. 266/1991 e s.m.i. "Legge quadro sul volontariato" nonché, per le Cooperative sociali, la Legge 381/1991 e s.m.i. "Disciplina delle cooperative sociali". In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Capitolato e quelle contenute in qualsiasi atto di gara o contrattuale, verrà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'A.S.L.

4.19 Responsabilità e coperture assicurative

Nell'esecuzione del servizio la Ditta aggiudicataria deve adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone (propri lavoratori, personale pubblico e chiunque altro terzo) e alle cose (beni mobili e immobili del domicilio dell'utente).

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone e beni propri, dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera/Istituto o di terzi, in virtù dell'esecuzione del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte di terzi.

La Ditta aggiudicataria si impegna, per l'intera durata del servizio, a stipulare idonee assicurazioni con primarie compagnie a copertura di ogni rischio derivante dall'uso dei presidi in parola, nonché contro manomissioni, furti e incendi, sollevando l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera/Istituto da qualsiasi responsabilità connessa con l'uso e il funzionamento del presidio. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

4.20 Penalità

In caso di mancata rispondenza dei beni alle specifiche qualitative prescritte, ciascuna Azienda Sanitaria li respingerà al fornitore, che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti.

In caso di mancata rispondenza o di anomalie nelle prestazioni dei servizi, ciascuna Azienda Sanitaria contesta per iscritto le inadempienze alla Ditta, che dovrà immediatamente (entro 24 ore) rimediare a provvedere a quanto dovuto.

Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tali obblighi, ciascuna Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti o servizi contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta inadempiente l'eventuale maggiore spesa.


L'aggiudicatario è soggetto all'applicazione di penalità quando:

- non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate in contratto;
- non effettua o effettua in ritardo la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi al momento della consegna o in corso di esecuzione;
- non effettua o effettua in ritardo il rifacimento delle prestazioni contestate.
- si verificano manchevolezze e/o deficienze dei presidi forniti;
- si verifica un ritardo nelle consegne totali o parziali di presidi e/o loro accessori;
- si verifica un ritardo nella messa in funzione delle attrezzature;



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

-
- si verifica un ritardo nel ritiro dei presidi e/o accessori, dichiarati non conformi alle specifiche di capitolato;
 - si verificano ritardi e/o inadempienze in ordine a: interventi di manutenzione, presentazione di documenti, inosservanza di orari di interventi, fermi di attrezzature o di servizi;
 - si verificano ritardi e/o inadempienze in ordine a: interventi di sanificazione, mancata rintracciabilità del processo e relativo codice identificativo, presentazione di documenti, inosservanza di orari di interventi o di servizi;
 - non vengono effettuati i corsi di addestramento clinico/tecnico previsti dal Capitolato speciale.

La sanzione sarà applicata dopo contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di contestazione.

Mancate o insufficienti controdeduzioni comporteranno l'applicazione, che sarà notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, delle seguenti penali:

- per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all'Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di cui ai precedenti articoli: **l'1% dell'importo complessivo del contratto**, al netto di IVA;
- in caso d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria: **fino al 10% dell'importo della fornitura aggiudicata**, al netto di IVA.

Qualora la violazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

I rimborsi per danni e le penali inflitte saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione di essa nel suo originario ammontare.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1453 e ss. c.c.